




COMUNE DI GIULIANOVA			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2011	XIV		
Prot.n.	51136	Del	13/12/2011



Egr. Sig. SINDACO  
SEDE

P.e. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti  
SEDE

**Oggetto:** Comunicazione sindacale «Spiaggiato. Richiesta relazione»  
(prot. n. 48066 del 18 novembre 2011)

Egregio sig. Sindaco,

prima di relazionarle sul tema in oggetto, corre l'obbligo di chiarire che questo O.I.V. ritiene quanto da Lei richiesto rientrante nell'ambito delle proprie competenze, come stabilite dalla legge. In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, l'O.I.V., che si ricorda essere stato costituito circa tre mesi or sono, deve garantire *«la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità»*, nell'osservanza delle finalità della legge, volte ad assicurare *«la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità»* (art. 1, 2° co. D.lgs. 150/2009). A ciò aggiungasi che l'O.I.V. *«propone, ..., all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi»* e *«comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispektorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche»*.

Occorre, inoltre, avanzare una seconda premessa, a Lei nota, utile comunque a circoscrivere l'ambito nel quale lo scrivente organo ha maturato le proprie valutazioni. Al momento in cui si scrive, infatti, la Sua richiesta in data 17 novembre u.s., reiterata in data 9 dicembre u.s., al competente dirigente f.f. Area 3 al fine di trasmettere *«ogni utile chiarimento in ordine alle questioni sollevate nella mozione ...[dei gruppi consiliari PdL e «Progresso Giuliese» in ordine al c.d. «spiaggiato], con particolare riguardo alle procedure seguite»* e con richiesta della *«documentazione pertinente»*, è rimasta senza riscontro alcuno. Ciò, senza dubbio, costituisce un elemento di valutazione da parte nostra e ci auguriamo possa essere di stimolo anche per Lei al fine dell'adozione dei provvedimenti che riterrà più opportuni. Va peraltro comunicato che lo scrivente organo si era già attivato in anteriorità rispetto a quanto da Ella richiesto in data 17 novembre. Infatti, in data 7 novembre u.s., l'O.I.V. aveva richiesto al dirigente f.f. area 3 ed al dirigente finanziario copia di atti amministrativi e comunicazioni delle ditte interessate alla vicenda in oggetto, richiedendo altresì un incontro per il giorno 17 novembre, incontro che non ha avuto luogo poiché a tale richiesta i dirigenti hanno ritenuto di non rispondere (salvo il segretario comunale che, invece, ha regolarmente trasmesso parte della documentazione richiesta). Per quanto non oggetto della presente relazione, compete a questo organismo rilevare come le varie vicende che hanno interessato la componente dirigenziale dell'Ente, si ripercuotono sulla capacità dello stesso di poter assolvere efficacemente ed efficientemente le funzioni attribuite, tema sul quale torneremo nelle prossime settimane. Per quanto qui rileva, le preliminari valutazioni dell'O.I.V. sono state fondate sulla

base della documentazione trasmessa, a più riprese, dalla S.V. e dal segretario comunale. Giova rilevare che la stessa documentazione è incompleta a motivo della mancanza di documenti idonei ad una completa valutazione (es. mancano bollettini delle pesature allegati ai formulari). Detto vizio, tuttavia, non limita la possibilità dell'organismo di relazionarla in ordine all'oggetto sulla base degli elementi acquisiti, nei limiti delle sue competenze stabilite dalla legge.

Si rammentano infine, ancora in via preliminare come quadro di riferimento giuridico-istituzionale sancito dalla legislazione delle autonomie locali sin dalle prime riforme degli anni '90 dello scorso secolo, il principio di separazione delle funzioni fra organi politici e di indirizzo, da una parte, e organi dirigenziali di gestione, dall'altra, nonché il ruolo di controllo riservato all'O.I.V., ai sensi della richiamata normativa vigente.

Ciò posto, in base alla documentazione pervenuta a questo O.I.V., l'atto con cui si avvia il complesso procedimento di adempimenti per far fronte all'alluvione dei giorni 1 e 2 marzo 2011 è la deliberazione della Giunta n. 43 del 03.03.2011 con la quale l'organo politico non si limita alla richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale ai competenti organi ed altro, come nel dispositivo dell'atto medesimo, ma indica in premessa (punto n. 7) l'obiettivo della *«predisposizione di uno specifico programma di intervento, al fine di verificare e quantificare i danni al patrimonio pubblico e privato»*. Viene demandato ai competenti dirigenti della II e III area il compimento di ogni conseguente attività inerente la relativa deliberazione di Giunta. Dalla documentazione a disposizione di questo O.I.V. emerge l'assenza della predisposizione di tale programma, ancorché il dirigente della 3<sup>a</sup> area abbia verbalmente rassicurato lo scrivente organo circa la sua esistenza.

Con ordinanza n. 49 del 10.03.2011, anch'essa da intendersi in parte come atto d'indirizzo rivolto agli organi gestionali e loro dirigenti, il Sindaco ordina alla Ditta CA-MA Service di Giulianova di effettuare la sola *«preventiva selezione dei rifiuti spiaggiati raggruppandoli per frazioni omogenee»* raccomandando viepiù che sia preservata in sito la maggiore quantità possibile di risorsa naturale. Con la stessa ordinanza il Sindaco ordina alla Società CIRSU S.p.A. il *«trasporto ed il successivo avvio a recupero e/o smaltimento dei suddetti rifiuti»*. L'ordinanza sindacale in argomento definisce in prima istanza i lavori che dovranno essere svolti dalla Ditta CA-MA Service di Giulianova, il cui intervento è limitato quindi a specifiche operazioni di rilievo ridotto rispetto a quelle che successivamente saranno poste in essere.

Si osserva anche che, in precedenza (due giorni prima), con verbale di somma urgenza del 08.03.2011 il dirigente della 3<sup>a</sup> area, ritiene che, a fronte dell'urgenza di intervenire, non sia possibile procedere ad una regolare gara d'appalto, i cui lunghi tempi - a detta del dirigente - avrebbero potuto compromettere la stagione balneare. Il verbale in argomento, ricorrendo alla procedura di somma urgenza ai termini dell'art. 147 del D.P.R. 554 del 21.12.1999, procede all'affidamento diretto dei lavori a favore della CA-MA Service di Giulianova per un totale di € 44.000 (compresivi di IVA per € 4.000), non nei limiti della sopra menzionata (e successiva) ordinanza sindacale n.49/2011, bensì - come detto nello stesso verbale di somma urgenza nella parte relativa alla descrizione dei lavori da eseguire - per lavori di *«accorpamento e carico»* non meglio identificati. Tale circostanza non è irrilevante, poiché nella premessa di successive determinazioni di impegno di spesa (come si dirà più avanti con maggiore dettaglio), si affermerà chiaramente che l'incarico derivante dal verbale di somma urgenza eccede il solo *«accorpamento e carico»*. A ciò aggiungasi che, in merito ai requisiti qualitativi e quantitativi, il dirigente della 3<sup>a</sup> area nel predetto verbale dichiarava che la Ditta CA-MA service risultava essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 28 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34 per l'esecuzione di OO.PP. In merito alla sussistenza di tali requisiti non è apportata però (nell'atto) alcuna dimostrazione o evidenza. In particolare, il punto b) del citato art. 28 dispone che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori sostenuti nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra tale costo e l'importo dei valori sia inferiore a quanto richiesto, tale importo deve essere ridotto proporzionalmente in modo tale da rispettare la percentuale richiesta. Senza alcuna pretesa di esautività si evidenzia che, da un'analisi della visura storica della Ditta CA-MA Service, emerge che al 30.06.2011 il numero medio di dipendenti è di sole due unità, mentre negli esercizi precedenti risulta un organico di una unità (dati al netto del contributo dell'imprenditore individuale). Questo O.I.V. non è in grado, né rientra nelle sue competenze, apprezzare la congruità del compenso di € 40.000 per un'attività che, come si vedrà, de-

ve essere sviluppata in gg. 20 da una Ditta con uno/due dipendenti. Ciò, tuttavia, non lo esime dal mettere in rilievo il dato in sé.

Occorre anche aggiungere che il dirigente della 3<sup>a</sup> area, nel corso della riunione del giorno 9 dicembre u.s., precisava che era stata contattata «la ditta che, sulla scorta di una gara biennale nel periodo [era] in essere, già svolgeva per il comune attività di manutenzione e pulizia delle spiagge. La predetta gara era stata avviata nell'anno 2009 con determina n. 754 del 19.03.2009». Richiesto ed ottenuto l'atto in argomento, gli scriventi hanno tuttavia osservato che l'affidamento del relativo servizio «Sistemazione spiagge libere del litorale di Giulianova» era relativo al biennio 2009/2010 con l'ovvia conseguenza che, alla data di marzo 2011, sulla base del tenore dell'affidamento, detto contratto avrebbe già dispiegato tutti i suoi effetti e che, pertanto, non avrebbe potuto essere considerato operante.

Il verbale citato dispone poi che i lavori avrebbero dovuto essere pagati in unico stato di avanzamento «previa contabilizzazione dei lavori eseguiti», e conclusi entro gg. 20 dalla data del verbale. Il pagamento della fattura n.07 del 21.04.2011, con atto n. 214 del 05.05.2011, pone in luce la liquidazione avvenuta ma non risulta sufficiente per la verifica degli adempimenti imposti alla Ditta CA-MA Service. Il dirigente della 3<sup>a</sup> area, infatti, per mezzo del citato atto, dichiara di avere verificato la regolarità della fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta. Dalla documentazione a disposizione del presente O.I.V. non emerge la contabilizzazione dei lavori eseguiti e eventuali documenti di riconsegna che attestino oggettivamente quanto dichiarato dal dirigente.

L'atto n. 179 del 31.03.2011 (a seguito di una dichiarazione di sospensione dell'attività da parte del CIR-SU S.p.A. per sei mesi) incaricava la Ditta CA-MA Service, in qualità di capofila di Associazione Temporanea d'Impresa con eredi Core Alfonso, di ulteriori lavori di «trasporto a recupero e/o smaltimento» dei rifiuti spiaggiati per € 60.000 (comprensivi di I.V.A.), a fronte di un importo presunto di Euro 50.000 oltre I.V.A. (che appare calcolata in misura erronea con aliquota del 20% in luogo del 10%).

Sempre in ordine all'atto n. 179/2011, si rileva la sussistenza, in premessa, della dichiarazione secondo la quale con precedente verbale di somma urgenza in data 08.03.2011 la ditta CAMA Service di Giulianova sarebbe stata incaricata di accorpare i rifiuti e *effettuare il carico degli stessi su automezzi autorizzati per il trasporto a recupero e/o smaltimento* [corsivo degli scriventi]. Tale dichiarazione è ripetuta tal quale nella premessa della successiva determina n. 221 del 06.05.2011. Si rilevano a questo punto due elementi:

a) in realtà, con il richiamato verbale di somma urgenza dell'08.03.2011 si incaricava la Ditta CA-MA Service di Giulianova unicamente per *lavori di accorpamento e carico*, non altro;

b) se, come detto nella determina n. 179/2011 e in quella successiva n. 221/2011, gli adempimenti andassero legittimamente oltre i soli lavori di *accorpamento e carico*, per ampliarsi al *trasporto a recupero e/o smaltimento*, l'identico incarico di cui alle determine in argomento, pretendendo gli stessi adempimenti del primo salvo inadempienza della Ditta, alla lettura dei documenti pervenuti non troverebbe motivazione alcuna.

In ordine alla sussistenza di un'A.T.I. tra CA.MA. Service di Vaccarini Egidio (in qualità di impresa mandataria) e Eredi Core Alfonso sas (in qualità di impresa mandante), gli scriventi osservano che detta A.T.I. – sulla base dei documenti a disposizione – dovrebbe essere preesistente al giorno 4 aprile 2011, giorno nel quale viene redatta la scrittura privata tra l'arch. Olivieri (in nome, conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Giulianova quale ente appaltante) e la A.T.I. in questione (Rep. 11/2011). Richiesto per le vie brevi il documento circa la sussistenza di detta A.T.I. ci è stato trasmesso un documento denominato "Dichiarazione d'impegno a costituire una Associazione temporanea di Impresa" tra quelle in precedenza indicate. In tale atto si legge la dichiarazione a costituirsi in A.T.I. «in caso di aggiudicazione» (quasi si trattasse di appalto, espressione ripetuta più volte nel corso della stessa dichiarazione) delle attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti da parte del Comune di Giulianova. Tale documento (dichiarazione d'impegno), si osserva, è datato 28.03.2011 ed appare registrato in data 7.04.2011, cioè successivamente alla scrittura privata sottoscritta dall'A.T.I. stessa. In relazione alla scrittura privata del 4 aprile 2011, si aggiunge che l'art. 2 prevede che «i

lavori dovranno iniziare il giorno successivo la firma della presente scrittura privata», sul tema, tuttavia, risultano formulari composti in anteriorità (dal 28 marzo 2011) e recanti timbro «ATI Capofila CA.MA Service - Vaccarini Egidio/Comune di Giulianova».

Altra particolarità dell'atto n. 179/ 2011 è che esso fa riferimento al preventivo spese della CA-MA Service del 28.03.2011 n. 12764 e nota n. 12762, dai quali risulta che i costi per trasporto e recupero e/o smaltimento dei rifiuti spiaggiati (che, pertanto, dopo gg. 20 dal Verbale di somma urgenza risulterebbero ancora tutti in loco) ammontano al netto dell'IVA in € 177,00/t, per i codici CER 20.03.01-20.03.03-20.01.40-16.01.03-20.01.99, ed in €/t 97,50 per il codice CER 20.01.38. Con riferimento allo stesso preventivo, allo stesso costo per t. e agli stessi codici, con atto n. 221 del 06.05.2011 viene effettuato un ulteriore impegno di spesa per € 550.000 (comprensivi di I.V.A. per € 50.000). L'atto in argomento non consente di comprendere quale sia la giustificazione alla base dell'adozione di un nuovo atto avente le medesime premesse e il medesimo incarico del precedente n. 179 del 31.03.2011. In merito a tale questione, inoltre, assume rilievo sottolineare che l'atto n. 221 del 06.05.2011 pone in luce che, a tale data, i rifiuti spiaggiati, che già dovevano essere caricati a seguito del Verbale di somma urgenza dell'08.03.2011, giacciono, almeno parzialmente, ancora in loco.

Per i medesimi motivi suesposti appare di difficile comprensione la motivazione alla base della ulteriore determina dirigenziale n. 300 del 15.06.2011, con la quale si impegna la somma di € 146.300 (comprensivi di I.V.A. per Euro 13.300), a favore della Ditta CA-MA Service. L'atto è adottato per assolvere ai medesimi adempimenti affidati alla Ditta con il ben noto Verbale di somma urgenza dell'8.03.2011, che pure, in questo come in altri atti, viene richiamato in premessa. Nell'atto in argomento è fatto riferimento, fra le considerazioni, a «una ulteriore quantità di rifiuto spiaggiato» e a rifiuti spiaggiati «ancora giacenti sull'arenile», senza però richiamarsi a motivazioni vere e proprie che giustificino la spesa ulteriore da impegnare a favore della stessa Ditta.

Ad ulteriore supporto ai dubbi suesposti si evidenzia alcuni giorni prima della determina dirigenziale n.300 del 15.06.2011, mediante determina n. 278 del 06.06.2011 veniva disposta la liquidazione della fattura n.09 di CAMA Service per l'importo di €181.500,00, inclusiva di IVA al 10%, evidenziando la disponibilità di un residuo, rispetto al precedente impegno di spesa già autorizzato mediante l'atto n.221 del 06.05.2011, di rimanenti € 368.500,00 (IVA inclusa). Il dirigente della 3<sup>a</sup> area, per mezzo del succitato atto di liquidazione, dichiarava inoltre di avere verificato la regolarità della fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta. Va tuttavia segnalato nuovamente che dalla documentazione a disposizione del presente O.I.V. non emerge la contabilizzazione dei lavori eseguiti e eventuali documenti di riconsegna che attestino oggettivamente quanto dichiarato dal dirigente.

Parimente privo di motivazioni, sulla base della documentazione disponibile, appare essere l'atto n. 346 dell'11.07.2011 che impegna la spesa di € 27.500 (inclusa I.V.A. per € 2.500) a favore della Ditta CORE di Mosciano S.A., per effettuare lavori necessari a seguito della stessa calamità dei primi di marzo che ha determinato l'ingrossamento del fiume Salinello. Tale emergenza è la stessa per la quale già a partire dall'8 marzo 2011, era stata incaricata la Ditta CA-MA Service. Nell'atto è fatto riferimento ancora alla persistenza di materiale spiaggiato sull'arenile, senza però addurre idonea motivazione di tale circostanza. Non è quindi chiaro se tale fatto sia dovuto all'inadempienza della Ditta precedentemente incaricata o ad altri fattori e se questo nuovo affidamento sia dovuto ad altri motivi. Soprattutto non è chiaro come mai, in mancanza di una nuova somma urgenza, per i nuovi lavori si faccia ancora ricorso all'affidamento diretto.

Si riscontra inoltre che, causa sospensione del servizio di igiene urbana nei Comuni del CIRSU, con Ordinanza n.74 del 30.03.2011 risultava già prorogato il conferimento dei soli codici CER 20.03.01 e 20.03.03 presso gli impianti di Montesilvano (PE) e Casoni (CH) facenti capo alla DECO S.p.A., ad un costo di €/t 153,54 al netto dell'IVA. Tale ordinanza non consente di comprendere la motivazione che abbia condotto ad affidare il medesimo incarico anche alla Ditta CA-MA Service, la quale preventivava un importo superiore per la medesima tipologia di rifiuto (€/t 177,00, superiore di €/t 23,46 a quanto richiesto da DECO S.p.A.). In particolare ci si chiede se detta differenza è imputabile a costi di trasporto.

Come già esposto in precedenza, gli atti di impegno di spesa trovano seguito in liquidazioni in cui mancano, accanto alla dichiarazione del dirigente, la contabilizzazione dei lavori eseguiti e qualsiasi documento di riconsegna che attesti oggettivamente quanto dichiarato dal dirigente. Ci si chiede se, con riferimento a tali liquidazioni, il servizio finanziario abbia esercitato l'azione di controllo e riscontro come previsto dall'art. 184, 4° co. D.lgs. 267/2000 preordinati ai pagamento.


In conclusione, appare di rilievo sottolineare che la presente relazione espone i fatti di cui lo scrivente O.I.V. è venuto a conoscenza sulla base della mera documentazione posta a disposizione e in mancanza di un esaustivo confronto con i dirigenti interessati. Si ritiene, pertanto, di segnalare al Collegio dei Revisori gli eventi, per le valutazioni di loro competenza.

La presente Relazione potrà apparire lacunosa a motivo di possibili approfondimenti che avrebbero dovuto essere composti ma che sono stati preclusi dalla limitata disponibilità di documenti e di quella dei dirigenti sopra già segnalata.

Nel licenziare la presente Relazione, si comunica che questo O.I.V. comunicherà le criticità riscontrate ai competenti organi come per legge.

Giulianova li 12 dicembre 2011

Per l'O.I.V.  
Il Presidente, Prof. Carlo Di Marco



N.B.

*Lo scrivente O.I.V. riceve, al momento della definizione della presente, due relazioni del dirigente del 3° settore, a distanza di poco più di un'ora l'una dall'altra, nelle quali si argomenta sui concetti giuridici di "verbale di somma urgenza" e di "ordinanza del Sindaco", nonché sulle vicende dell'emergenza. Sulle prime argomentazioni, questo O.I.V. non trova utilità alcuna, trattandosi di concetti ben noti all'organismo stesso; sulle seconde, a prima lettura, nulla muta rispetto alle perplessità e ai dubbi avanzati nella presente relazione. Utilissimo e auspicabile, tuttavia, sarebbe l'incontro suggerito, ma impossibile da svolgersi nei limiti temporali proposti, per via di impegni già assunti dai componenti di questo organismo. Giova rammentare a tal proposito, che questo O.I.V. chiedeva incontro ai dirigenti e/o facenti funzione, già in data 07. novembre 2011, senza ottenere risposta alcuna. L'eventuale mancata comunicazione fra titolari di responsabilità dirigenziali ed eventuali facenti funzione, sarebbe indice sensibile di inefficienza e cattivo andamento dell'azione amministrativa.*